

**Articoli 536-542 del Regolamento.**

*R. decreto 23 ottobre 1895, n. 671, che approva il Regolamento che determina gli attrezzi e corredi di cui debbono essere muniti i bastimenti mercantili.*

UMBERTO I ecc. ecc. RE D'ITALIA.

Visto l'art. 77 del testo unico del Codice per la marina mercantile, approvato con Nostro decreto del 24 ottobre 1877, n. 4146 (serie 2<sup>a</sup>);

Visti gli articoli 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544 e 545 del Regolamento per l'esecuzione del Codice suddetto, approvato con Nostro decreto del 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2<sup>a</sup>);

Sentito il parere del Comitato per i disegni delle navi e quello del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri della marina e di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvato l'unito Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro della marina, che determina gli attrezzi, i corredi e gli strumenti di cui devono essere muniti i bastimenti mercantili secondo i viaggi che imprendono.

2. Sono abrogati gli articoli 536 a 545, inclusi, del Regolamento sopra citato per l'esecuzione del Codice della marina mercantile e le tabelle 4, 5, e 6 annesse al medesimo Regolamento.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Monza, addì 23 ottobre 1895.

UMBERTO.

E. MORIN  
CALENDA.